



Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456367 - fax. 0522/456037 –

Profilo di committente: [http:// www.comune.re.it/gare](http://www.comune.re.it/gare)

**Risposte a quesiti** relativi alla procedura aperta per l'“**Affidamento lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU\_IP-1a" dell'“Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" "Capannone 18" - "Braccio storico viale Ramazzini" - e "Piazzale Europa" - CUP J89J14000870001. C.I.G. 6316329F91.**

\*\*\*\*\*

### **Quesito n. 1**

Visto l'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 2.991.697,12,

E gli importi divisi per categorie di lavoro:

Importo categoria OG12 - €. 2.384.337,00;

Importo categoria OG1 - €. 607.360,12;

Perché non è possibile partecipare alla gara essendo in possesso della Categoria 9 classe C (FINO A €. 2.500.000,00) visto che la classe C copre l'importo dei lavori di bonifica ?

### **Risposta al quesito n. 1.**

Il D.M. 3 giugno 2014 n. 120, all'articolo 9, suddivide le categorie 9 e 10 in classi "in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili" senza ulteriori specificazioni.

Nel caso di specie i lavori di bonifica cantierabili sono quelli dell'appalto nel suo complesso, non assumendo rilievo la scorporabilità, all'interno dell'unitario progetto di bonifica autorizzato dall'Autorità competente, di alcune lavorazioni ai fini del sistema di qualificazione di cui all'articolo 207/2010. Ne sono conferma l'unitarietà del provvedimento di autorizzazione del Progetto di Bonifica, così come la inscindibile correlazione tecnica tra vari lavori ai fini della efficacia della bonifica e della tutela ambientale. Rimane pertanto confermato il necessario possesso della classe B.

### **Quesito n. 2**

Se non è possibile partecipare solo con la Classe C , vogliamo chiedere se la nostra società in possesso della Categoria 9 Classe C (fino a € 2.500.000,00) può partecipare alla gara, in ATI con un'altra società in possesso della categoria 9 Classe D ( fino a € 1.000.000,00) .

## **Risposta al quesito n. 2**

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha natura di autorizzazione all'esercizio di determinate attività ed è legata al possesso di requisiti soggettivi dell'operatore economico attinenti all'idoneità professionale.

Come rilevato dal TAR Lazio con la decisione 10080/2011 e ripreso da ANAC con il parere n. 28 del 19 giugno 2013, *"l'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi"*.

La valenza di titolo autorizzativo della iscrizione all'Albo è stata ribadita in più occasioni da ANAC (AVCP) ed è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione con sentenza 21 ottobre 2005 n. 38635. Conseguentemente si ritiene non applicabile la disciplina prevista dall'articolo 92 del d.lgs. 163/2006 per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, rientrando l'iscrizione all'Albo per categoria e classe adeguata tra i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del d.lgs. 163/2006. Da qui la inidoneità dello strumento del raggruppamento temporaneo di due imprese, ciascuna iscritta per classe inferiore rispetto a quella richiesta dal bando, ad integrare il requisito di idoneità professionale previsto dal bando medesimo.

\*\*\*\*\*

## **Quesito n.3**

Visto che i lavori sono divisi in OG 12 IV con un importo di € 2.384.337 e OG1 III con un importo di € 607.360, l'importo delle bonifiche ambientali è inferiore alla categoria richiesta per Albo Gestori Ambientali e rientrante nella categoria 9 classe C si chiede se è possibile partecipare alla gara con la classe C senza far ricorso ad avvalimento?

## **Quesito n.4**

Se si costituisce un ati tra due società aventi le categorie OG12 e OG1 necessarie, si può partecipare alla gara se le due società sono in possesso della categoria 9 classe C e superando di gran lunga l'importo dei lavori?

a.

Il D.M. 3 giugno 2014 n. 120, all'articolo 9, suddivide le categorie 9 e 10 in classi *"in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili"* senza ulteriori specificazioni.

Nel caso di specie i lavori di bonifica cantierabili sono quelli dell'appalto nel suo complesso, non assumendo rilievo la scorporabilità, all'interno dell'unitario progetto di bonifica autorizzato dall'Autorità competente, di

alcune lavorazioni ai fini del sistema di qualificazione di cui al d.p.r. 207/2010. Ne sono conferma l'unitarietà del provvedimento di autorizzazione del Progetto di Bonifica, così come la inscindibile correlazione tecnica tra vari lavori ai fini della efficacia della bonifica e della tutela ambientale.

**b.**

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha natura di autorizzazione all'esercizio di determinate attività ed è legata al possesso di requisiti soggettivi dell'operatore economico attinenti all'idoneità professionale. Come rilevato dal TAR Lazio con la decisione 10080/2011 e ripreso da ANAC con il parere n. 28 del 19 giugno 2013, "l'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi".

La valenza di titolo autorizzativo della iscrizione all'Albo è stata ribadita in più occasioni da ANAC (AVCP) ed è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione con sentenza 21 ottobre 2005 n. 38635. Conseguentemente si ritiene non applicabile la disciplina prevista dall'articolo 92 del d.p.r. 207/2010 per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, rientrando l'iscrizione all'Albo per categoria e classe adeguata tra i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del d.lgs. 163/2006. Da qui la inidoneità dello strumento del raggruppamento temporaneo di due imprese, ciascuna iscritta per classe inferiore rispetto a quella richiesta dal bando, ad integrare il requisito di idoneità professionale previsto dal bando medesimo.

**c.**

**Risposta al quesito n. 3**

Per quanto visto sopra sub. a, si ritiene non sia consentita l'esecuzione dell'appalto laddove l'operatore economico sia iscritto all'Albo Gestori Ambientali in categoria 9 classe C, essendo necessaria l'iscrizione in classe B.

**Risposta al quesito n. 4**

Per quanto visto sopra sub b., il RTI tra due imprese entrambe in possesso della iscrizione per categoria 9 classe C, non consente di ritenere integrato il requisito di idoneità professionale della categoria 9 classe B.

\*\*\*\*

**Quesito n.5**

In merito al requisito iscrizione Albo Gestori Ambientali cat 4 e 5, chiediamo in caso di partecipazione in costituendo RTI, da chi debba essere posseduto il requisito. Interpretando che la cat. 9 possa essere

associata alla categoria prevalente OG12 ipotizziamo le seguenti casistiche per quali chiediamo se possano essere accettate o meno:

1. RTI VERTICALE con capogruppo che copre requisito OG12 e Albo 9 in toto, e mandante in possesso di sola iscrizione Albo trasporto cat. 4 C e 5C
2. RTI MISTA con capogruppo che copre requisito OG12 e Albo 9 in misura maggioritaria, mandante in possesso di iscrizione Albo trasporto cat. 4 C e 5C e OG12 in proporzione alla percentuale di partecipazione al RTI
3. RTI MISTA con capogruppo che copre requisito OG12 e Albo 9 in misura maggioritaria, mandante in possesso di iscrizione Albo trasporto cat. 4 C e 5C, e OG12 e cat. 9 in proporzione alla percentuale di partecipazione al RTI

Le casistiche ipotizzate sono accettabili tutte quante? Oppure quali possono essere accettate?

### **Risposta al quesito n. 5**

**a.**

Si ritiene opportuno segnalare in via preliminare che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 12 d.l. 47/2014, il comma 13 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006 è stato abrogato. Il medesimo articolo 12 ha riformulato l'articolo 92 comma 2 del d.p.r. 207/2010, norma che attualmente recita "*Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".*

Negli appalti di lavori è dunque venuto meno l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione: i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote liberamente stabilite in sede di offerta ed è consentita in corso di esecuzione la modifica delle stesse con l'autorizzazione della stazione

appaltante, previa verifica della compatibilità della modifica con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate.

Questo per quanto attiene la precisazione posta in calce ai quesiti 2 e 3, ritenendosi non più attuale la necessaria corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di partecipazione.

**b.**

Sempre in via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha natura di autorizzazione all'esercizio di determinate attività ed è legata al possesso di requisiti soggettivi dell'operatore economico attinenti all'idoneità professionale. Come rilevato dal TAR Lazio con la decisione 10080/2011 e ripreso da ANAC con il parere n. 28 del 19 giugno 2013, "l'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica di siti, di bonifica dei beni contenenti amianto...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi".

La valenza di titolo autorizzativo della iscrizione all'Albo è stata ribadita in più occasioni da ANAC (AVCP) ed è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione con sentenza 21 ottobre 2005 n. 38635. Conseguentemente si ritiene non applicabile la disciplina prevista dall'articolo 92 del d.p.r. 207/2010 per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, rientrando l'iscrizione all'Albo per categoria e classe adeguata tra i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del d.lgs. 163/2006. Da qui la inidoneità dello strumento del raggruppamento temporaneo di due imprese, ciascuna iscritta per classe inferiore rispetto a quella richiesta dal bando in relazione alla categoria di iscrizione all'Albo, ad integrare il requisito di idoneità professionale previsto dal bando medesimo.

**c.**

Passando all'esame della casistica prospettata nel quesito dando applicazione ai criteri sopra indicati, si evidenzia quanto segue:

**Ipotesi 1:** è senz'altro ammissibile rispetto ai criteri della *lex specialis*.

**Ipotesi 2:** ammissibile a condizione che la mandataria sia in possesso di iscrizione all'Albo per categoria 9 classe B.

**Ipotesi 3:** ammissibile a condizione che la mandataria sia in possesso di iscrizione all'Albo per categoria 9 classe B; non ammissibile se sia la mandataria che la mandante siano in possesso di iscrizione all'Albo per Categoria 9 classe C.

**Il dirigente**  
**Arch. Massimo Magnani**